

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XCI
n. 4

RELAZIONE

SUI PROGRAMMI DI PROTEZIONE, SULLA LORO
EFFICACIA E SULLE MODALITÀ GENERALI DI
APPLICAZIONE PER COLORO CHE COLLABORANO
CON LA GIUSTIZIA

(Secondo semestre 2008)

*(Articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni)*

Presentata dal Ministro dell'interno

(MARONI)

Trasmessa alla Presidenza il 25 marzo 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
----------------	------	---

PARTE PRIMA

I NUMERI

CAPITOLO I

<i>Le proposte di ammissione alle misure tutorie</i>	»	8
--	---	---

CAPITOLO II

<i>Il ruolo della commissione centrale</i>	»	11
--	---	----

CAPITOLO III

<i>I dati numerici</i>	»	13
------------------------------	---	----

PARTE SECONDA

IL MECCANISMO

CAPITOLO I – *Le misure tutorie:*

<i>a) Gli accompagnamenti</i>	»	22
-------------------------------------	---	----

<i>b) La schermatura dell'identità</i>	»	23
--	---	----

<i>c) La posizione giuridica</i>	»	27
--	---	----

CAPITOLO II – *Il funzionamento del sistema:*

<i>a) I costi di gestione</i>	»	30
-------------------------------------	---	----

<i>b) La tutela della salute</i>	»	31
--	---	----

<i>c) I minori</i>	»	33
--------------------------	---	----

<i>d) Il reinserimento socio-lavorativo</i>	»	35
---	---	----

CAPITOLO III

L'inosservanza delle regole comportamentali » 37

CAPITOLO IV

I testimoni di giustizia » 39

CONCLUSIONI » 43

PREMESSA

La relazione sulle speciali misure di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione che periodicamente, in ottemperanza dell'art. 16 del Decreto Legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella Legge 15 marzo 1991, n. 82, l'Onorevole Ministro dell'Interno presenta al Parlamento, vuole essere non soltanto una fonte di lettura di dati statistici sul sistema di protezione rivolti all'intera collettività, ma, soprattutto, una fonte diretta di informazione che, specie per gli operatori del settore, possa sviluppare ogni utile critica costruttiva per meglio rivedere il sistema, che ormai è riconosciuto come un valido strumento indispensabile nella conoscenza e repressione della criminalità organizzata.

L'analisi, in linea con i precedenti elaborati, è stata impostata privilegiando gli aspetti statistici ed elaborando i singoli dati al fine di fornire al lettore, per quanto possibile, una dinamica delle presenze di collaboratori e testimoni di giustizia, della gestione e della distribuzione per aree geografiche.

Infatti, l'elaborato si presenta distinto in due parti: la prima analizza i dati del sistema, focalizzando l'attenzione sull'ingresso nel circuito tutorio e sull'attività della Commissione Centrale; nella seconda parte viene esaminata l'attività del Servizio Centrale di Protezione, la gestione, anche in termini di impiego di risorse umane, del sistema, con un cenno particolare sui testimoni di giustizia.

Si auspica che il presente elaborato, pur nella sua sinteticità, possa fornire un'affidabile panoramica del mondo dei collaboratori di giustizia, dei testimoni e dei loro familiari ed offrire gli elementi essenziali agli operatori del settore per il miglioramento e la funzionalità del sistema tutorio.

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

I NUMERI


CAPITOLO I

LE PROPOSTE DI AMMISSIONE ALLE MISURE TUTORIE

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008 sono giunte a questo Servizio 12 nuove proposte di ammissione al piano provvisorio di protezione riguardanti altrettanti testimoni di giustizia. Confrontando questa cifra con quelle registrate nei due semestri precedenti, si rileva un dato in crescita (5 nel 1° semestre del 2008 e 7 nel secondo semestre del 2007).

Procure con il maggior numero di richieste di piani provvisori di protezione

dal 1° luglio al 31 dicembre 2008



La Procura di Napoli risulta essere quella che ha presentato il maggior numero di proposte (4), seguita dalla Procura di Trani con 2, mentre le Procure di Bergamo, Cagliari, Catanzaro, Potenza, Salerno e Siracusa hanno avanzato una proposta ciascuna. Interpretando questi numeri, appare chiaro che il ruolo di organizzazione criminale di spicco lo

svolge la Camorra, confermando una crescita già manifestata nel semestre precedente.

Analogamente, per quanto attiene ai collaboratori di giustizia, nel periodo in esame sono state presentate 41 proposte di ammissione al piano provvisorio di protezione. Come precedentemente rilevato per i testimoni, si tratta di un dato in crescita, se paragonato a quello del semestre precedente (32 nel periodo gennaio-giugno 2008), ma di molto inferiore a quello del secondo semestre del 2007 (51 nuove proposte).

Analizzando su base regionale le cifre presentate dalle maggiori Procure proponenti, si riscontra la presenza massiccia nel territorio della Camorra (16 proposte avanzate dalla Direzione Nazionale Antimafia di Napoli), seguita dalla Mafia (5 proposte dalla DDA di Catania, 3 dalla DDA di Palermo, 2 dalla DDA di Caltanissetta). A questi numeri vanno aggiunte le 3 proposte avanzate dalla DDA di Bari, le 2 della DDA di Cagliari e la singola proposta della Procura di Torino. Altre nove proposte giungono da Procure c.d. “minori”.

Infine si segnala che in questo semestre non ci sono state proposte avanzate dalle Procure calabresi, quando invece nei semestri precedenti la “ndrangheta” si era rivelata come un’organizzazione criminale in crescita (9 proposte nel secondo semestre 2007 e 7 nel primo semestre 2008).


Nell’iter previsto per l’ingresso nel sistema tutorio, non si può trascurare il ruolo svolto dalla Direzione Nazionale Antimafia che, con i suoi pareri, fornisce importanti elementi di valutazione sull’ammissibilità alle misure di protezione di collaboratori e testimoni.

In questo semestre la DNA si è espressa favorevolmente circa l’ammissione al piano provvisorio di protezione di 47 collaboratori e 6 testimoni (nel semestre precedente i pareri favorevoli erano stati 43 per i collaboratori e 6 per i testimoni), mentre si è espressa negativamente su 2 collaboratori (1 nel semestre precedente) e non ha fornito pareri contrari circa l’ammissione di testimoni (come nel semestre precedente).

Il predetto Organo ha altresì fornito 35 pareri favorevoli per l’ammissione al programma speciale di protezione per i collaboratori di

giustizia, 5 per i testimoni (nel semestre precedente erano 62 per i collaboratori e 11 per i testimoni), contro 4 pareri contrari per i collaboratori e uno solo per i testimoni (nel semestre precedente aveva espresso un parere negativo per i collaboratori e 5 per i testimoni).

**Pareri espressi dal Procuratore Nazionale Antimafia per
l'adozione di piani provvisori e speciali misure di protezione**



CAPITOLO II

IL RUOLO DELLA COMMISSIONE CENTRALE

La Commissione Centrale ex art. 10 legge 82/1991 è l'organo che delibera l'ingresso nel circuito tutorio di collaboratori e testimoni, valuta il rapporto di collaborazione, sottoponendolo a verifiche periodiche e, da ultimo, determina la cessazione dei programmi di protezione o per capitalizzazione delle misure assistenziali o per revoca delle misure tutorie. Nella valutazione il Consesso si avvale dei pareri, anche se non vincolanti, forniti dalle Procure Distrettuali Antimafia, in qualità di Autorità Giudiziarie proponenti, e dalla Direzione Nazionale Antimafia.


Nel corso delle 15 riunioni tenutesi nel semestre in esame, la Commissione Centrale ha ammesso al programma provvisorio di protezione 6 nuovi testimoni di giustizia (2 nel semestre precedente). Di contro si assiste a una delibera negativa. Contestualmente sono stati ammessi allo speciale programma di protezione 4 testimoni (1 nel semestre precedente) mentre ci sono stati 2 soggetti non ammessi (nel primo semestre 2008 non c'erano state delibere negative).

Inoltre si segnala che la Commissione Centrale ha deliberato la proroga del programma di protezione per 4 testimoni (6 nel periodo gennaio-giugno 2008); mentre per altri 4 soggetti è stata disposta l'estensione ai propri familiari, "ex adversu", per altri 3 programmi, è stata determinata la riduzione del numero dei soggetti tutelati (compresi i nuclei familiari che sono fuoriusciti previa capitalizzazione delle misure assistenziali). Un solo programma è stato revocato per violazioni al codice comportamentale.

Da ultimo, si rappresenta che non risultano programmi non prorogati per capitalizzazione.

Per quanto concerne i collaboratori di giustizia, la Commissione Centrale ha deliberato l'ammissione al piano provvisorio per 65 soggetti (30 nel semestre precedente) contro 6 non ammissioni (3 nel semestre precedente). Analogamente sono stati ammessi alle speciali

misure di protezione 67 collaboratori (25 nel primo semestre 2008) mentre 15 non sono stati ammessi (2 nel semestre precedente).




Dopo le consuete verifiche periodiche, 24 programmi non sono stati prorogati, di cui 11 per violazioni al codice comportamentale e 1 per capitalizzazione delle misure assistenziali. Inoltre per 44 programmi la Commissione Centrale ha disposto l'estensione delle misure tutorie ai familiari del soggetto titolare, mentre per 20 programmi è stata stabilita la riduzione del numero delle persone tutelate (inclusi i nuclei familiari per cui è stata deliberata la capitalizzazione).

CAPITOLO III


I DATI NUMERICI

Alla data del 31.12.2008 risultano gestiti da questo Servizio 833 collaboratori di giustizia e 73 testimoni. Confrontando questi numeri con quelli del semestre precedente si rileva, in entrambi i casi, un dato in crescita poiché, al 30.06.2008, risultavano 785 collaboratori e 68 testimoni.



Analogamente, nel periodo in esame risultano sotto protezione 3054 familiari di collaboratori e 243 familiari di testimoni. Anche per i familiari si riscontra un dato in crescita, poiché nel semestre precedente risultavano gestiti da questo Ufficio 2696 congiunti di collaboratori e 243 di testimoni.

Sommando le cifre si evince che il totale della popolazione protetta ammonta a 4203, coefficiente in sensibile aumento rispetto al totale riscontrato nel semestre precedente (3566).



Anche la presenza femminile nel contesto dei soggetti sotto tutela rappresenta un dato in netta crescita: nel semestre in oggetto le donne collaboratrici sono 40 (37 nel semestre precedente); le donne testimoni sono 25 (23 nel semestre precedente). Per quanto attiene ai familiari dei collaboratori, le donne raggiungono la cifra di 1823 (1635 nel primo semestre 2008); nel contesto dei familiari dei testimoni, le donne sono 136 (124 nel semestre precedente).

Distinzione per sesso al 31/12/2008

	Collaboratori		Testimoni	
	M	F	M	F
Mafia	235	4	9	2
Camorra	282	12	17	9
Ndr	96	5	13	6
S.C.U.	86	9	3	0
Altre	94	10	6	8
Tot.	793	40	48	25
Familiari	1231	1823	107	136



Un ulteriore spunto di discussione può essere l'esame delle aree geocriminali di provenienza della popolazione protetta: tra i collaboratori si rilevano 294 esponenti della Camorra, 239 esponenti della Mafia, 101 esponenti della 'ndrangheta, 95 esponenti della Sacra Corona Unita ed infine 104 elementi appartenenti ad

Un ulteriore spunto di discussione può essere l'esame delle aree geocriminali di provenienza della popolazione protetta: tra i collaboratori si rilevano 294 esponenti della


altre organizzazioni criminali. Confrontando questi numeri con quelli del semestre precedente (268 esponenti della Camorra, 230 della Mafia, 101 della 'Ndrangheta, 85 della Sacra Corona Unita e 101 di altre organizzazioni) si rilevano tutti i dati in crescita, tranne quello relativo alla 'ndrangheta che si mantiene stabile.

Parimenti, tra i testimoni si registrano 26 soggetti che hanno riferito su fatti di Camorra, 11 su fatti di Mafia, 19 su fatti di 'ndrangheta, 3 sulla Sacra Corona Unita e 14 su altre organizzazioni.



Sovrapponendo questi ultimi dati a quelli del semestre precedente (23 testimoni di Camorra, 9 di Mafia, 19 di 'ndrangheta, 3 di Sacra Corona Unita, 14 di altre organizzazioni), si può osservare che sono aumentati i testimoni che hanno riferito su fatti di Mafia e di Camorra, mentre gli altri dati sono rimasti costanti.

Inoltre è importante sottolineare che, sia nell'ambito dei collaboratori sia in quello dei testimoni, la Camorra si conferma come la principale organizzazione criminale presente nel territorio, mentre al secondo posto la Mafia ha un peso notevole fra i collaboratori e la 'ndrangheta è particolarmente incisiva tra i testimoni.

E' anche interessante analizzare le fasce di età in cui viene suddivisa la popolazione protetta. La maggior parte di collaboratori e testimoni rientra nella fascia d'età compresa tra 40 e 60 anni (457 collaboratori e 41 testimoni); seguono la fascia d'età tra 26 e 40 anni (330 collaboratori e 19 testimoni), gli ultrasessantenni (40 collaboratori e 7 testimoni), i giovani tra i 19 e i 25 anni (6 collaboratori e 4 testimoni);




nella fascia d'età compresa tra gli 0 ed i 18 anni non ci sono collaboratori ma si registrano 2 testimoni.



Naturalmente, la suddivisione in fasce d'età dei familiari di collaboratori e testimoni assume proporzioni diverse. Su un totale di 3297 congiunti, 173 superano i 60 anni, 555 sono compresi tra i 40 ed i 60 anni, 790 sono compresi tra i 26 ed i 40 anni, 429 sono compresi tra i 19 ed i 25 anni. Tuttavia, il dato più evidente è che la maggior parte dei familiari è minorenni: 1350 rientrano nella fascia d'età compresa tra gli 0 ed i 18 anni, di cui 325 sono tra 0 e 5 anni, 376 tra 6 e 10 anni, 399 tra 11 e 15 anni, 250 tra 16 e 18 anni.

Alla luce di questi dati, appare evidente che le problematiche relative alla gestione di una porzione così grande della popolazione protetta assumono una rilevanza particolare in termini di reinserimento sociale, scolastico e di tutela psicologica.

Un ulteriore dato da esaminare è lo stato civile delle persone all'interno del circuito tutorio.



Attualmente vi sono 538 collaboratori coniugati, 128 celibi o nubili, 95 conviventi, 50 separati, 17 divorziati e 5 vedovi; tra i testimoni 46 sono coniugati, 10 celibi o nubili, 4 conviventi, 5 separati, 3 divorziati e 5 vedovi.

Da ultimo, si rende necessario fare cenno alla presenza di cittadini stranieri fra la popolazione protetta. Al 31.12.2008 risultano gestiti da questo Servizio 35 collaboratori e 6 testimoni, suddivisi in base alle zone di provenienza: 13 dall’Africa, principalmente dai paesi del Maghreb (6 dalla Tunisia, 3 dal Marocco, 1 dall’Algeria); 17 dall’Europa, soprattutto dai paesi dell’Est (5 dalla Romania, 3 dall’Albania, 2 dalla Polonia, 1 rispettivamente da Macedonia, Repubblica Ceca e Ucraina); 5 dal Sud America; 5 dall’Estremo Oriente; 1 dal Canada.

Da questi numeri si può dedurre che sono in continuo aumento i collaboratori e i testimoni di origine straniera. In particolare si è incrementata la presenza di cittadini sudamericani, passati dai 3 del semestre precedente ai 5 attuali, di quelli provenienti dalla Romania, passati da 1 a 5, e dei cittadini albanesi, passati da 2 a 3.

Quanto alle aree geocriminali di appartenenza, si registrano 10 affiliati alla Camorra, 9 appartenenti alla criminalità comune, 6 affiliati alla ‘ndrangheta, 4 alla Mafia, 4 esponenti del terrorismo eversivo, 3 affiliati alla Sacra Corona Unita e 5 appartenenti ad altre organizzazioni criminali.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

IL MECCANISMO

CAPITOLO I

LE MISURE TUTORIE

a) Gli accompagnamenti

Le Forze di Polizia, come negli anni precedenti, sono state pesantemente impegnate, mettendo a disposizione uomini e mezzi per l'espletamento dei servizi di accompagnamento di collaboratori e testimoni.

Gli impegni di giustizia rappresentano un momento di tensione per tutto l'apparato di protezione. Infatti i processi si celebrano, in genere, nelle località di origine dei soggetti tutelati e pertanto la loro presenza li espone ad eventuali minacce ed intimidazioni.

Nel secondo semestre 2008 questo Servizio ha predisposto 3159 servizi di scorta per l'accompagnamento in tribunale dei collaboratori e 79 accompagnamenti per i testimoni. Il dato è ovviamente decrescente rispetto al semestre precedente, ma si deve tenere conto dell'intervallo del periodo feriale.

Laddove è stato possibile, il sistema dell'audizione a distanza, la cosiddetta "videoconferenza", è stato utilizzato 867 volte per i collaboratori e 8 volte per i testimoni. Il dato numerico evidenzia il crescente utilizzo della videoconferenza che, a distanza di ben dieci anni dall'entrata in vigore della Legge 07.01.1999 n. 11, assume una notevole importanza, specie per assicurare la partecipazione a quei processi ove non sia strettamente indispensabile la presenza fisica del collaboratore o del testimone.

Tuttavia i servizi di scorta non si limitano all'accompagnamento in tribunale della persona protetta, ma riguardano svariati spostamenti per impegni, anche di natura personale, che vanno dalle esigenze sanitarie ai colloqui in carcere dei familiari dei soggetti detenuti.

Nel periodo in esame l'Arma dei Carabinieri ha effettuato complessivamente 5.400 accompagnamenti impiegando 12.073 unità, la

Guardia di Finanza 976 accompagnamenti con 2.140 unità e la Polizia di Stato 2.217 accompagnamenti con 4917 unità di personale.

Queste cifre offrono l'input per riflettere sull'importanza dell'impegno di tutte le Forze di Polizia per garantire la sicurezza necessaria ai soggetti sotto protezione ed altresì evidenziano il notevole dispendio di risorse economiche che necessariamente entra in gioco in termini di spese di missione e di lavoro straordinario per il personale coinvolto nei servizi di scorta.

Quindi, corre obbligo ribadire che sarebbe necessario un intervento del legislatore per razionalizzare tutto il sistema degli accompagnamenti, nell'ottica di ridurre al minimo i rischi e le spese. In tal senso, per quanto attiene agli impegni di giustizia di collaboratori e testimoni, sarebbe auspicabile un ampliamento del sistema della "videoconferenza".

b) La schermatura dell'identità

Un ulteriore accorgimento volto ad aumentare la sicurezza della popolazione protetta è l'utilizzo dei documenti di copertura; il sistema è stato sempre ritenuto un efficace strumento atto a garantire la mimetizzazione dei collaboratori di giustizia, dei testimoni e dei loro familiari che, tuttavia, comporta una serie di problematiche sia dal punto di vista giuridico che pratico: i documenti di copertura, essendo uno strumento volto a garantire la sicurezza, non possono essere utilizzati per stipulare negozi giuridici ed hanno validità fino al momento della cessazione del programma tutorio.

Questa circostanza da un lato crea dei vantaggi per le persone tutelate consentendo loro, per esempio, il rilascio di tessere sanitarie con il nome di copertura, che comporta un notevole risparmio nel settore medico; dall'altro crea dei disagi per i soggetti che prestano attività lavorativa con nome fittizio nel momento in cui non è più possibile utilizzare l'identità di copertura.


Infatti, l'impiego di documenti con generalità fittizie crea i maggiori problemi al momento della fuoriuscita dal programma di protezione,

quando questi vengono ritirati e contestualmente vengono restituiti quelli con le generalità reali. In ambito lavorativo questo può rappresentare un grosso problema per chi, fino a quel momento, era conosciuto con le generalità di copertura, ora non più utilizzabili.

Inoltre, la normativa vigente vieta l'uso contemporaneo dei documenti di copertura e di quelli con generalità reali, rendendo di fatto impossibile la conclusione di determinati negozi giuridici.

Il Servizio Centrale di Protezione cura esclusivamente l'emissione delle seguenti tipologie di documenti:

- Carta d'identità
- Patente di guida
- Tessera sanitaria
- Codice fiscale
- Libretto di lavoro



Nel semestre in esame, questo Ufficio ha provveduto al rilascio di 62 carte di identità, 365 tessere sanitarie e 35 patenti di guida, per quanto riguarda la documentazione di copertura, ed ha altresì curato il rinnovo di 249 carte di identità, 15 passaporti o lasciapassare e 1150 certificazioni varie, per quanto riguarda i documenti con generalità reali.

Inoltre, con l'istituzione dei cosiddetti "poli residenziali fittizi" si è provveduto ad incrementare maggiormente i profili di sicurezza delle persone sotto protezione. Infatti è ora possibile trasferire la residenza, ai soli fini anagrafici, dalla località di origine ad altra località, individuata da questo Servizio di concerto con gli enti locali. Per ovvie ragioni, la residenza del polo fittizio non può coincidere con il luogo di dimora reale. Nel periodo luglio-dicembre 2008 sono stati effettuati 190 trasferimenti presso i poli residenziali in uso al Servizio Centrale di Protezione.

Poiché, come si è visto nel capitolo precedente, nel panorama della popolazione protetta sono compresi i cittadini extracomunitari, corre obbligo fare un breve cenno alle problematiche, emerse nel corso degli anni, inerenti il rilascio dei documenti di copertura a questa tipologia di soggetti.

La normativa attualmente vigente non consente il rilascio dei documenti di copertura ai cittadini stranieri, specie se extracomunitari. Pertanto, al fine di garantire la permanenza sul territorio nazionale dei cittadini stranieri, in particolare in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, sono state ipotizzate varie possibilità per la concessione a collaboratori e testimoni extracomunitari di permessi di soggiorno: per motivi umanitari, di giustizia, protezione sociale, investigativi.

Senza entrare nel dettaglio delle varie tipologie di permesso di soggiorno si rappresenta che, allo stato attuale, la carenza normativa in materia consente unicamente, in seguito ad uno specifico accordo con la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 11 comma 1, lettera *c-ter* del D.P.R. 31.08.1999 n. 394, come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 18.10.2004 n. 334.

Detto permesso, che ha validità annuale ed è rinnovabile, viene rilasciato dal Questore, previa dichiarazione del Servizio Centrale di Protezione che il beneficiario è sottoposto al programma speciale di protezione.

Un'ulteriore risorsa in materia di sicurezza è rappresentata dal cambiamento delle generalità, disciplinato dall'art. 15 della Legge 82/1991. Si tratta di uno strumento tutorio di carattere eccezionale, che viene concesso solo quando tutte le altre misure già previste dal programma di protezione sono risultate assolutamente inadeguate.

Con il decreto di cambiamento delle generalità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 119/1993 vengono attribuiti nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonché dei dati sanitari e fiscali.

Tuttavia, il mutamento definitivo di identità non cambia la posizione giuridica del soggetto. Infatti, in base al D.M. n. 161/2004, il Servizio Centrale di Protezione deve provvedere, con modalità atte a garantire la riservatezza delle informazioni, a comunicare per l'inserimento nel CED tutte le situazioni soggettive pregresse, e deve altresì comunicare, con le stesse modalità riservate, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalità.

Lo spirito della norma è volto ad evitare che i collaboratori di giustizia beneficiari del cambio delle generalità, e quindi in possesso di nuove identità, possano utilizzarle per sottrarsi agli obblighi di legge.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008 la Commissione Centrale ha autorizzato il cambiamento delle generalità nei confronti di 4 collaboratori e 11 familiari, per un totale di 15 persone.


Contestualmente, nello stesso periodo sono stati consegnati i documenti recanti le nuove generalità a 4 collaboratori e 5 familiari, per un totale di 9 persone, il cui cambio era stato deliberato precedentemente al semestre in esame.

Si segnala che in questo semestre non sono stati deliberati provvedimenti in tal senso riguardanti testimoni di giustizia.

c) La posizione giuridica

Ai sensi della Legge 82/1991 il Tribunale di Sorveglianza dispone la concessione delle misure alternative alla detenzione previste dalla Legge 354/1975, l'assegnazione al lavoro esterno, il rilascio dei permessi premio.

Tali benefici vengono concessi previo parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione Centrale che provvede, peraltro, ad acquisire informazioni dal Pubblico Ministero sui reati per i quali è data la collaborazione.




La Commissione Centrale nell'esprimere il competente parere rivolge particolare attenzione al risultato processuale delle dichiarazioni

del collaboratore. In particolare, costituisce elemento prioritario di valutazione il riconoscimento della diminuzione di pena di cui alla Legge 203/1991.

Al 31 dicembre 2008, su un totale di 833 collaboratori di giustizia, 335 risultano in stato di libertà, 327 risultano beneficiari delle misure alternative alla detenzione in carcere e gli altri 171 sono ancora associati presso istituti di pena.

Nell' art. 16 *nonies* della Legge n. 82/91 viene specificato che il tribunale o il magistrato di sorveglianza, una volta acquisiti i pareri dei Procuratori Generali e del Procuratore Nazionale Antimafia e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, adotta il provvedimento di concessione dei benefici penitenziari, purché il condannato abbia scontato almeno un quarto della pena inflitta o, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni di pena.



Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel secondo semestre 2008, ha concesso il beneficio delle misure alternative al carcere a 31 collaboratori, contro 148 istanze pervenute.

CAPITOLO II

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

a) I costi di gestione

Nel secondo semestre del 2008, l'attuazione delle speciali misure di protezione ha richiesto una spesa complessiva ammontante a € 25.077.123,41, registrando un netto calo rispetto ai due semestri precedenti.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL SERVIZIO CENTRALE DI PROTEZIONE NEL 2° SEMESTRE 2008

Contributi mensili 42,61
Varie 16,34



Spese per trasferimenti 1,05



Locazioni 34,77

Spese mediche 1,30



Spese di giustizia 2,11
Assistenza legale 1,82



Esaminando il dettaglio di tutte le spese di gestione, si rileva che le voci più consistenti sono quelle relative ai contributi mensili e alle locazioni di appartamenti. Tuttavia, mentre nei semestri precedenti i costi per le locazioni costituivano la percentuale di spesa maggiore (38,6 % nel secondo semestre del 2007 e 28,92% nel primo semestre del 2008), nel semestre in esame questa voce rappresenta il 30,9%, superata dai

contributi mensili, che raggiungono il 42,61% (contro il 26,65% del secondo semestre del 2007 e il 27,10% del primo semestre del 2008).

Un'ulteriore consistente voce di bilancio è quella relativa alle spese varie che, nel semestre in esame, si attesta al 16,34%, in netto calo rispetto al semestre precedente (26,80%).

Occorre sottolineare che in questo capitolo di spesa rientrano i costi di attribuzione delle capitalizzazioni delle misure assistenziali, materia disciplinata dall'art. 9, commi 14 e 15 del D.M. 23.04.2004 n.161. Tale istituto consente, nel lungo periodo, un risparmio di risorse, poiché comporta l'automatica cessazione dell'erogazione dei contributi mensili.

Le altre voci sono quelle relative alle spese per gli alberghi (4,68%), spese di giustizia (2,11%), assistenza legale (1,82%), assistenza sanitaria (1,30%) e spese per i trasferimenti (1,05%). Osservando il dato inerente i costi dell'assistenza legale, si osserva un calo progressivo delle spese, dovuto principalmente all'introduzione della liquidazione giudiziale dei compensi, a seguito dell'approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115 del 30.05.2002.

b) La tutela della salute

Le problematiche inerenti la salute dei soggetti tutelati vengono supervisionate dall'Ufficio sanitario del Servizio Centrale di Protezione. Detta sezione è costituita da due medici della Polizia di Stato e da personale di supporto qualificato che svolge un'intensa attività di assistenza.

Nella fattispecie, poiché collaboratori e testimoni possono avvalersi del Sistema Sanitario Nazionale ed utilizzando, all'occorrenza, le tessere sanitarie di copertura, gli operatori di quest'Ufficio si attivano per fornire pareri tecnici sulle prestazioni di rimborso per visite specialistiche e medicinali e si occupano della conversione della documentazione sanitaria di copertura, oltre a fornire ogni utile collaborazione per l'accesso alle prestazioni specialistiche.

Nel semestre in esame sono state trattate 1455 istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche.

Inoltre, il personale sanitario è disponibile per effettuare direttamente tutte le prestazioni che non possono essere svolte tramite le strutture pubbliche; nel semestre luglio – dicembre 2008, presso la sede di Roma, sono state eseguite 2 visite aventi sia carattere clinico che medico-legale.

Da ultimo si rappresenta che, come previsto dalla prassi applicativa, quest'Ufficio ha fornito 75 pareri medico-legali inerenti la compatibilità con il regime carcerario per i collaboratori e/o l'idoneità a comparire in giudizio, oltre che l'idoneità per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida.

Nel medesimo periodo, i tre Direttori tecnici psicologi dell'Ufficio di Assistenza Psicologica, hanno svolto la loro attività di supporto ed assistenza effettuando colloqui direttamente con la popolazione protetta. Nella fattispecie, sono stati effettuati 67 interventi sul territorio nazionale e 9 presso la sede centrale di Roma.

Detti professionisti hanno curato con particolare attenzione il coordinamento con le strutture sanitarie pubbliche ed, all'occorrenza, con quelle private. Tale attività è necessaria per assicurare un'adeguata assistenza psicologica e garantire una maggiore sicurezza alla popolazione protetta. Infatti, la creazione di legami validi e costruttivi con Ospedali, ASL, Consultori, CSM, Centri di Neuropsichiatria infantile, Centri di Psicologia dell'età evolutiva, SERT, Comunità Terapeutiche, Case Famiglia, favorisce la continuità nei trattamenti terapeutici con elevati standard qualitativi.



Al fine di ampliare le esperienze e migliorare la professionalità del personale che opera in questo ambito particolare, gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione stanno sviluppando, in collaborazione con altri Centri e Strutture della Polizia di Stato, attività diagnostiche, terapeutiche e di formazione, nonché progettando studi e ricerche per unire nuove modalità di azione all'intervento clinico.

c) I minori

I minori costituiscono una porzione molto importante della popolazione protetta. Nel periodo in esame risultano 2 minorenni titolari del programma speciale di protezione, in qualità di testimoni, e complessivamente 1350 fra familiari di collaboratori e testimoni.

Dei 1246 familiari minorenni dei collaboratori, 300 sono compresi nella fascia d'età tra 0 e 5 anni, 346 tra 6 e 10 anni, 170 tra 11 e 15 anni e 237 tra 16 e 18 anni, con una leggerissima prevalenza numerica dei maschi (624) sulle femmine (622).


Analogamente, i 104 familiari minorenni dei testimoni sono così distribuiti: 25 tra 0 e 5 anni, 30 tra 6 e 10 anni, 36 tra 11 e 15 anni e 13 tra 16 e 18 anni, con una prevalenza delle femmine (55) sui maschi (49).



Lo sforzo maggiore, per quanto attiene ai minori sotto protezione, consiste nell'inserimento scolastico. Questi sono molto più sensibili alle difficoltà di inserimento, specie nel tessuto sociale della nuova realtà in cui

sono costretti a vivere. Nell'osservanza di tutte le cautele e prudenze che il piano di protezione prevede, ci si prodiga con ogni utile strumento per garantire ai minori una qualità di vita ottimale, entro gli schemi che la sicurezza loro e della propria famiglia comporta.

Nel semestre in esame il Servizio Centrale di Protezione ha provveduto, con modalità riservate, a 44 iscrizioni alla scuola materna, 82 alla scuola elementare, 93 alla scuola media inferiore, 61 alla scuola media superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei, scuole magistrali) e 2 immatricolazioni universitarie.



Contestualmente questo Servizio ha altresì provveduto a convertire i diplomi scolastici dalle generalità di copertura a quelle reali, con lo scopo di renderli utilizzabili nel mondo del lavoro.

Gli Psicologi del Servizio Centrale di Protezione, a seguito di incontri con i minori, hanno osservato varie categorie di disagio

psicologico che, pur non avendo valore statistico, costituiscono il frutto di anni di esperienza sul campo. Nei bambini le reazioni più frequentemente riscontrate sono state: rifiuto della situazione, problemi di socializzazione e comportamentali, chiusura verso il mondo esterno ed altri sintomi che vanno dall' "enuresi" agli incubi notturni; negli adolescenti, invece, le reazioni più frequentemente registrate sono state: rifiuto della situazione e dei genitori, problemi di socializzazione, abbandono scolastico, introversione, oppositività – aggressività, devianza, fughe, gravidanze precoci.

d) Il reinserimento socio-lavorativo

Il programma di protezione, così come ideato dal legislatore, è destinato ad esaurirsi con il decorso del tempo; pertanto ai soggetti tutelati deve essere offerta una concreta prospettiva di reinserimento sociale, allorché lasciano il circuito tutorio.

Naturalmente il rientro nella vita cosiddetta normale comporta una serie di notevoli difficoltà, dovute prevalentemente a fattori soggettivi oltre che normativi. Infatti i collaboratori, nella maggior parte dei casi, risultano sprovvisti di titoli di studio, di attestazioni professionali e comunque non posseggono esperienze lavorative; sotto il profilo giuridico, corre obbligo evidenziare che non esiste una norma che concretamente agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro di collaboratori e testimoni.

Infatti l'art. 13 comma 8 della Legge 82/1991 stabilisce che ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione è garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio.

Nella fattispecie, quindi, il Servizio Centrale di Protezione agevola il ripristino, in località protetta, dell'attività lavorativa svolta in precedenza. Se si tratta di lavoratori dipendenti è possibile chiedere il trasferimento, qualora la Ditta o l'Ente abbiano altre sedi; per i dipendenti pubblici è prassi ormai consolidata ricorrere all'istituto del comando o del distacco, che consente al tutelato di prestare la propria attività lavorativa presso una sede diversa dal luogo di origine.

Laddove non sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, questo Ufficio, attraverso la Sezione Lavoro, si adopera per fornire tutti gli strumenti necessari per dare modo alle persone protette di reperire un'occupazione lavorativa, collaborando con gli Enti pubblici e con le realtà locali in genere. Dal punto di vista burocratico l'attività consiste nel recupero di tutta la documentazione necessaria per l'attività lavorativa.

Nel secondo semestre del 2008 sono stati portati a termine gli iter relativi a 1 iscrizione a corsi professionali, 38 trasferimenti di trattamenti pensionistici, 2 trasferimenti lavorativi, 2 procedure di aspettativa. Contestualmente 17 collaboratori, 12 familiari di collaboratori e 1 testimone hanno trovato un'occupazione.

Corre obbligo sottolineare che il Servizio Centrale di Protezione non svolge attività di ufficio di collocamento e quindi i risultati raggiunti paiono maggiormente rilevanti in un mercato lavorativo in crisi.

Tuttavia, lo strumento che sembra dare il contributo più valido ai fini del reinserimento socio-lavorativo delle persone protette è la capitalizzazione delle misure assistenziali.

Ai sensi del D.M. 23.04.2004 n. 161 (art. 9 comma 15), la capitalizzazione avviene mediante l'erogazione di una somma pari all'importo dell'assegno di mantenimento riferito ad un periodo massimo di cinque anni per i collaboratori, e dieci per i testimoni, previa presentazione di documentati e concreti progetti lavorativi. A questa somma va aggiunto un importo forfetario come contributo per la sistemazione alloggiativa.

Va precisato che il venire meno delle misure di assistenza economica non implica la perdita delle misure di protezione, che rimangono in vigore per gli impegni di giustizia.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008 la Commissione Centrale ha disposto la capitalizzazione delle misure assistenziali per un solo collaboratore.

CAPITOLO III

L'INOSSERVANZA DELLE REGOLE COMPORAMENTALI

All'atto della sottoscrizione del programma di protezione gli interessati si impegnano ad osservare un codice comportamentale, il cosiddetto "patto tutorio", concernente una serie di prescrizioni e regole di condotta che hanno come ultima finalità la salvaguardia della loro sicurezza e dell'incolumità di coloro che lavorano per la loro tutela.


Nell'art. 13 *quater* della Legge 82/1991 vengono specificate le possibili cause di revoca o non proroga del programma di protezione che talvolta, pur non costituendo reato, si concretizzano in comportamenti che compromettono i fondamentali requisiti di sicurezza.

Il Servizio Centrale di Protezione provvede a segnalare alla Commissione Centrale tutte le violazioni al codice comportamentale. Nel semestre in esame sono state inviate al predetto Organo 83 segnalazioni, riguardanti 54 soggetti, di cui 76 erano delle semplici violazioni.

La commissione di un reato, pur non essendo indicativa del reinserimento della persona nel circuito delinquenziale, costituisce pur sempre una violazione degli impegni sottoscritti.

Nel secondo semestre 2008 sono stati segnalati alla Commissione Centrale 7 reati, di cui uno contro il patrimonio, 2 contro la Pubblica Amministrazione, 1 contro l'amministrazione della giustizia e 3 riconducibili a varie tipologie.

La Commissione Centrale, a seguito delle segnalazioni ricevute da questo Ufficio, avvia, come previsto dalla normativa vigente, un'istruttoria volta ad accertare la gravità dei comportamenti tenuti dai soggetti sotto protezione ed acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, delle Autorità Giudiziarie proponenti e della Direzione Nazionale Antimafia circa l'eventuale estromissione dal programma di protezione.



Nel periodo in esame, detto Collegio ha revocato prima della scadenza, o non ha ulteriormente prorogato, a causa delle violazioni al codice comportamentale, 11 programmi ai collaboratori e 1 ai testimoni.

CAPITOLO IV

I TESTIMONI DI GIUSTIZIA

La Legge 13.02.2001 n. 45 ha introdotto una netta differenziazione, rispetto a quanto postulato dalla Legge 82/1991, tra lo status di collaboratore di giustizia e quello di testimone. Con questa normativa il legislatore ha ritenuto opportuno sottolineare il valore civile della scelta di testimoniare pur esponendosi a gravi rischi personali.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, viene evidenziato il principio che il testimone di giustizia non deve essere coinvolto, neanche in maniera marginale, nelle attività criminali sulle quali rende testimonianza.

Quanto alle misure tutorie nel loro insieme, la normativa prevede assistenza economica e interventi di reinserimento sociale di portata decisamente più ampia rispetto a quanto stabilito per i collaboratori di giustizia.

In applicazione della suddetta normativa, i testimoni hanno diritto: alle misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo; alle misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma di protezione; alla capitalizzazione delle misure assistenziali, fino ad un massimo di 10 anni; se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, in attesa della definitiva sistemazione anche presso un'altra amministrazione dello Stato; alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la Commissione Centrale, derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa nella località di provenienza; a mutui agevolati, volti al completo reinserimento socio-lavorativo.

Nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008 sono pervenute a questo Servizio 11 proposte di ammissione al piano provvisorio di protezione, 6 testimoni sono stati ammessi al piano provvisorio di protezione contro 1 solo non ammesso, 4 testimoni sono stati ammessi al programma speciale di protezione contro 2 non ammessi.

Contestualmente la Commissione Centrale ha deliberato la proroga di 4 programmi; uno non è stato prorogato per violazioni al codice comportamentale; un altro invece è stato revocato ancora prima della scadenza.

In questo semestre non è stata deliberata nessuna capitalizzazione delle misure assistenziali.

La normativa vigente per i testimoni prevede, tra l'altro, il riconoscimento del cosiddetto "danno biologico". Detto danno, comprendente anche quello morale, è causato dal disagio creato al soggetto principalmente in seguito al trasferimento repentino in località protetta.

Il Servizio medico-legale dell'INPS, previa richiesta, svolge gli accertamenti necessari e, in caso di riconoscimento effettivo del danno biologico, il risarcimento viene corrisposto contestualmente alla capitalizzazione delle misure assistenziali.

Il Servizio Centrale di Protezione, nel semestre in esame, ha programmato una serie di interventi di natura economica con lo specifico scopo di preservare, nei limiti del possibile, il tenore di vita dei testimoni.

Tra questi è stata attivata una convenzione con un Istituto di Credito, nonché sono stati elargiti prestiti agevolati e contributi "una tantum" per soddisfare i bisogni più disparati, dalle spese sanitarie alla scuola ed alle vacanze.

Nei casi in cui vi siano i presupposti di legge, i testimoni possono avere accesso ai Fondi di solidarietà per le vittime del racket e dell'usura previsti dalla Legge 44/1999.

Inoltre i testimoni possono avvalersi di consulenti di loro fiducia, le cui prestazioni sono a carico di questo Ufficio, per qualsiasi problematica legata alle pregresse attività lavorative ed a quelle da intraprendere e, dal punto di vista alloggiativo, hanno la possibilità di visionare preventivamente le abitazioni scelte dal Servizio Centrale di Protezione.

Poiché lo scopo primario permane quello di garantire ai testimoni, oltre la sicurezza personale ed economica, anche il superamento dello shock che il nuovo status comporta, questo Servizio si avvale del supporto di una “equipe” di psicologi, sempre attiva per fornire il sostegno necessario. Nel semestre in esame sono stati effettuati interventi di assistenza psicologica per 9 testimoni e 5 loro familiari.

Come si è visto, la scelta di testimoniare comporta tutta una serie di problematiche di difficile soluzione, che richiederebbero un’attenta valutazione “caso per caso” e non la mera applicazione di un protocollo standardizzato.

Per esempio, in applicazione dell’art. 7 del D.M. 23.04.2004 n. 161, che prevede l’adozione delle speciali misure di protezione nella località d’origine, qualora l’esposizione al pericolo degli interessati non sia tale da rendere necessario il trasferimento in località protetta, o quando gli interessati manifestino la propria indisponibilità a trasferirsi, talvolta si è ritenuto opportuno, sussistendone le condizioni, evitare il trasferimento dei testimoni dalla località di origine.

In questi casi le misure di protezione vengono attuate dal Prefetto competente territorialmente e prevedono: azioni di vigilanza e tutela da eseguirsi a cura degli organi di Polizia del luogo; accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni o per gli immobili di pertinenza degli interessati; misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quello di residenza.

Tale possibilità racchiude un elevato valore simbolico per lo Stato, in quanto la tutela del testimone, proprio in quel contesto criminale a cui si è voluto ribellare, rappresenta un risultato di grande rilievo ed è fonte di ispirazione per altre azioni analoghe.

Tuttavia, se da un lato questa scelta evita ai soggetti interessati tutti i problemi connessi con lo sradicamento dalle origini, e conseguentemente di ambientamento e reinserimento in realtà estranee, dall’altro implica un alto rischio per l’incolumità personale e limita enormemente la libertà di movimento.

Sarebbe quindi auspicabile una più intensa opera di informazione preventiva nei confronti dei testimoni, ed una presenza più assidua, sin dalle primissime fasi del rapporto di collaborazione, di personale altamente specializzato che possa fornire tutto il sostegno necessario per affrontare le conseguenze di una scelta di vita tanto importante.

CONCLUSIONI

L'incremento, nel semestre in oggetto della presente relazione, delle proposte dell'Autorità Giudiziaria di ammissione al piano provvisorio in favore di testimoni e collaboratori di giustizia, evidenzia ancora una volta la validità del sistema tutorio che, sebbene utilizzato da quasi un ventennio, si dimostra tuttora nel pieno della sua efficacia.

Si è riscontrata altresì la crescita del numero dei soggetti ammessi sia al piano provvisorio di protezione che alle speciali misure di protezione, nonché l'aumento complessivo della popolazione protetta.

I dati numerici hanno evidenziato che quasi la metà delle proposte proviene dall'area geocriminale campana che, come noto, risulta concentrata soprattutto nell'hinterland napoletano ed abbraccia un numero considerevole di cittadini stranieri; segue a ruota l'area geocriminale siciliana.

Gli apparati collaborativi pugliesi e sardi, pur essendo quantitativamente minori, vanno sottolineati per la loro rilevanza analitica.

La crescente presenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari focalizza l'attenzione sulle problematiche connesse al rilascio del permesso di soggiorno; infatti la vigente normativa non consente il rilascio del permesso di soggiorno di copertura ai cittadini extracomunitari ammessi allo speciale programma di protezione e, conseguentemente, non è consentito rilasciare loro alcun tipo di documento di copertura.

Atteso che la problematica, allo stato attuale, può essere risolta solo con una modifica normativa, ci si augura che quanto prima le Autorità competenti provvedano al riguardo.

Le misure volte a garantire la sicurezza di collaboratori e testimoni, nonché dei loro familiari, hanno richiesto un ingente spiegamento di forze. Nel periodo in esame si è riaffermata la tendenza a ricorrere, quando possibile, alla videoconferenza per l'espletamento degli impegni di

giustizia. Questo sistema ha confermato la sua validità nel garantire una maggiore sicurezza per i soggetti tutelati ed un contenimento delle spese di missione per le forze di Polizia impegnate nei servizi di scorta.

Nei costi di gestione del sistema tutorio incidono in maniera particolare le voci inerenti i contributi versati alla popolazione protetta ed i canoni di locazione degli appartamenti.

Come nel semestre precedente, le spese varie hanno rappresentato un'ulteriore voce importante nel bilancio destinato alle misure di protezione, poiché in questo capitolo di spesa rientra l'istituto della capitalizzazione delle misure assistenziali.

Tale provvedimento, disciplinato anche nei criteri dell'ammontare dall'art. 10 del D.M. 161/2004, riveste una notevole importanza sotto due aspetti: da un lato, consente un risparmio di risorse nel lungo periodo, in quanto implica la cessazione dell'erogazione dei contributi mensili; dall'altro, costituisce un notevole impulso in quanto consente alle persone protette di disporre di una somma di denaro per inserirsi socialmente e di uscire quindi dall'assistenza del programma di protezione.

Si è confermata altresì la tendenza alla diminuzione delle spese destinate all'assistenza legale, anche a seguito dell'introduzione dell'istituto della liquidazione giudiziale dei compensi.

Dal punto di vista gestionale, un grosso problema è rappresentato dai minorenni, che costituiscono la percentuale maggiore della popolazione protetta. Il loro inserimento nella scuola e nel tessuto sociale della località protetta è stato, come sempre, uno degli obiettivi primari degli operatori del circuito tutorio. Gli psicologi del Servizio Centrale di Protezione hanno svolto una paziente opera di mediazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di garantire il superamento di tutte le problematiche poste dalla vita sotto protezione.

L'introduzione con la Legge 45/2001 della netta distinzione fra collaboratori di giustizia e testimoni ha garantito a questi ultimi un trattamento decisamente privilegiato, anche se la concessione di benefici economici e materiali da sole non bastano a garantire loro un adeguato

livello di soddisfazione ed invero spesso gli stessi lamentano rapporti difficili con le Istituzioni e affermano di sentirsi abbandonati dallo Stato.

Il Servizio ha assicurato ai testimoni un sostegno per la trattazione, anche tramite professionisti qualificati, delle posizioni economiche di quelle attività, nelle località di origine, compromesse per le gravi pressioni subite a causa delle organizzazioni criminali.

Tuttavia si reputa anche necessaria un'adeguata assistenza psicologica fin dai primi passi del processo di collaborazione, che porti al superamento dei disagi impliciti nella scelta di testimoniare.

Alla luce di quanto sopra, appaiono evidenti le capacità di funzionamento del sistema tutorio quale mezzo di contrasto alla criminalità organizzata, ma non si possono negare le difficoltà esistenti, specie in tema di scorte ed impegni di giustizia, per i quali, come detto, si auspica un sempre maggiore ricorso alla cosiddetta "videoconferenza", ed in tema di assistenza, sia psicologica che materiale, dei soggetti nelle località protette.

Da ultimo, non passa inosservata l'esigenza di tutti gli operatori del Servizio Centrale di Protezione di partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento. A tale scopo va evidenziato che sono stati intensificati i corsi di addestramento sia per il personale dei Nuclei Operativi di Protezione, sia per le forze di Polizia con funzioni di Referenti Territoriali, al fine di accrescere l'efficienza di un sistema in costante crescita.